

BREVE VADEMECUM IN MATERIA DI - PREVIDENZA FORENSE -

Schema dei contributi e delle
esenzioni ed agevolazioni

ISCRIZIONE ALLA CASSA FORENSE

- **OBBLIGATORIA** per gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi
- **FACOLTATIVA** per i Praticanti Avvocati iscritti nel Registro Praticanti

BREVE VADEMECUM IN MATERIA DI PREVIDENZA FORENSE

- SCHEMA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -

Contributo Soggettivo Di Base

- **Minimo Obbligatorio:** € 2.780 per il 2014 (soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT)
- **Contribuzione eccedente il minimo:**
 - 14% del reddito netto professionale IRPEF fino al tetto reddituale pensionabile (€ 96.800,00= per il 2014, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT)
 - 3% del reddito netto professionale IRPEF, sugli importi oltre il tetto pensionabile
 - **(NB)** La percentuale del 14% a decorrere dal 2017 passa al 14,5% e dal 2021 al 15%

Contributo Integrativo

- **Minimo Obbligatorio:** € 700 per il 2014 (soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT)
- **Contribuzione eccedente il minimo:** 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA

Contributo di Maternità

- € 151 per il 2014

Contributo Soggettivo Modulare Volontario

- dall'1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale pensionabile (€ 96.800 per il 2014)

Quindi, ad esempio per il 2014, i
Contributi Obbligatori sono:

- contributo minimo soggettivo: € 2.780,00
- contributo minimo integrativo: € 700,00
 - contributo di maternità € 151,00
- TOT = € 3.631,00=

BREVE VADEMECUM IN MATERIA DI PREVIDENZA FORENSE

- SCHEMA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI -

CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI	<u>Contributo Soggettivo</u>	€ 2.780	RIDUZIONE DELLA META' = € 1.390	-Iscritti alla Cassa entro il 34° anno d'età - Per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa	
			AGEVOLAZIONE FACOLTATIVA:		
			RIDUZIONE DELLA META' = € 1.390, se dovuto l'intero O € 695 se dovuta la metà	-Percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300 -Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa (anche non consecutivi)	Per chi si avvale della facoltà: -Riconoscimento di 6 mesi di contribuzione (anziché dell'intera annualità) -Possibilità di integrare i versamenti entro i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, con applicazione del tasso di interesse annuo del 2,75%
	<u>Contributo Integrativo</u>	€ 700	ESENZIONE	-Praticanti -Avvocati, per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa	
RIDUZIONE DELLA META' = € 350			-Iscritti alla Cassa entro il 34° anno d'età -Dal 6° al 10° anno di iscrizione alla Cassa	E' comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% del volume di affari IVA dichiarato	

BREVE VADEMECUM IN MATERIA DI PREVIDENZA FORENSE

- SCHEMA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI -

<u>Pensionati di Vecchiaia</u>		<p>Esentati dal pagamento dei contributi minimi obbligatori</p> <p>Se mantengono iscrizione all'albo: sono comunque tenuti a versare alla Cassa dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale pari al 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino al tetto reddituale (€ 96.800,00= per il 2014), e nella misura del 3% del reddito eccedente il tetto. NB. Il contributo di cui al presente comma non dà diritto a supplementi, maggiorazioni o integrazioni sul trattamento pensionistico</p>
<u>ESONERI TEMPORANEI</u>	<p>-avvocati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro</p> <p>-avvocati che svolgono assistenza continuativa di congiunti/coniuge affetti da malattia che ne determini totale non autosufficienza</p> <p>- avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo</p>	<p>AGEVOLAZIONE FACOLTATIVA:</p> <p>Esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti -per una sola volta e limitatamente ad un anno solare -con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.</p>
	<p>- donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa</p>	<p>(possibilità di esonero sopra detto)</p> <p>+</p> <p>l'esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, - fino ad un massimo di tre complessivi - purché l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno 3 anni al momento dell'evento</p>